



Prefettura di Sassari

INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Legge 6 novembre 2003, n. 313, "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
- Art. 9 Legge 22 febbraio 2000, n. 28, "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515, "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica";
- Articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Articolo 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 1984, n. 807 "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive";
- Legge 24 aprile 1975, n. 130, "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale";
- Legge 4 aprile 1956, n. 212, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".

Il giorno 12 Febbraio 2018 si è tenuta, presso i locali della Prefettura di Sassari, una riunione al fine di richiamare la normativa e condividere le indicazioni operative atte a disciplinare la campagna elettorale in previsione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Sono presenti:

il Viceprefetto Vicario, dott. Salvatore Serra

la Dirigente Area 2 (Raccordo con gli EE. LL. e Consultazioni elettorali), dott.ssa Luisanna Corda;

p. la Questura, il Vice Questore Vicario dott. Maurizio Terrazzi;

p. il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante dott. Luca Corbellotti;

p. il Comando Provinciale della Guardia di Finanza – il Capitano Giovanni Lupi;

p. il Comune di Sassari, la Dirigente del Servizio Elettorale, Dott.ssa Sara Petretto;

p. il Comune di Porto Torres, il Sindaco dott. Sean Wheeler,

i rappresentanti dei seguenti partiti e/o candidati per Camera e Senato:



Prefettura di Sassari

Casapound Italia	Mario NIGRA
Il Popolo della Famiglia	-----
Movimento 5 Stelle	Maurilio MURRU
Liberi e Uguali	-----
Auto Determinazione	-----
Potere al Popolo!	Sabina SECHI
Partito Democratico	Franco BORGHETTO
Italia Europa Insieme	Mariano PEDDIS
Associazione "+ Europa"	Francesco ERA
Movimento Politico Forza Italia	Manuel ALIVESI
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni	Giuseppe SANNA
Civica Popolare Lorenzin	-----
Lega Nord	M. Noemi SANNA
Noi con l'Italia - UDC	-----
Partito Valore Umano	Giuliana DEMURTAS
Partito Comunista	Maria Grazia PIPPIA

I predetti, allo scopo di assicurare il massimo impegno affinché la campagna elettorale per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018 possa svolgersi nel massimo ordine e costituire, come negli anni passati, esempio di ordinata e civile competizione democratica, osserveranno, in tutto il territorio provinciale di competenza di questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, le prescrizioni, in proseguito elencate, analoghe a quelle concordate per le altre competizioni elettorali.

E' considerata propaganda elettorale qualsiasi forma di propaganda da chiunque effettuata, partiti, gruppi o movimenti politici, nei trenta giorni antecedenti la consultazione elettorale di che trattasi, intesa ad orientare il voto degli elettori.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".



Prefettura di Sassari

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n° 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.8 del 16 gennaio 2018** sono stati pubblicati due provvedimenti in data 9 gennaio 2018 della **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**, recanti rispettivamente "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità d'accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018" e "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità d'accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia, indette per il giorno 4 marzo 2018"

Inoltre si segnala che la medesima Gazzetta Ufficiale pubblica altresì le delibere n. 1/18/Cons e n. 2/18/Cons del 10 gennaio 2018 dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, aventi analoghi contenuti.

Al riguardo, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Affissioni

La propaganda elettorale, a mezzo di affissione di manifesti, stampati, giornali murali o di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n.212.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto alla assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.



Prefettura di Sassari

Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, il Ministero dell'Interno ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via).

Dalla data di assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni è vietata:

- l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o manifesti inerenti alla campagna elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine di negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, ecc.;
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinato dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
- L'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

E' fatta eccezione, anche per il giorno della votazione, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici.

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 3 marzo 2018** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietate le **nuove affissioni** di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale negli spazi assegnati.

Propaganda figurativa e luminosa

Per propaganda figurativa s'intende quella effettuata mediante striscioni, drappi, etc.

E' propaganda luminosa quella effettuata mediante apparecchi luminosi quali, ad esempio, monitor e insegne.

Dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi **da venerdì 2 febbraio 2018** è proibita, oltre alla propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di **propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso** (eccetto le insegne per le sedi di partito), come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende e gazebo, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Dallo stesso giorno è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché la propaganda luminosa mobile.

Deve ritenersi pertanto ammissibile ogni altra forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli) nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.



Prefettura di Sassari

Come precisato dal Ministero dell'Interno, l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) può essere consentita solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956, e successive modificazioni.
- c) **È consentito l'utilizzo di una bandiera che consenta esclusivamente l'identificazione della titolarità del gazebo stesso.**

In sostanza si ritiene che tali gazebo possano essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Durante il periodo elettorale, da venerdì 2 febbraio 2017, è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Tale forma di propaganda è consentita nei termini e nei limiti di cui all'art.7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n.130.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell' art. 59, quarto comma, del Codice della Strada, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Riunioni e comizi elettorali

A cura dei Comuni sarà definito un calendario dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale nelle principali vie o piazze, tenendo conto delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale, i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici .

Anche se, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore, tuttavia è comunque prassi informare in tempo utile la locale autorità di P.S..

Nel corso delle riunioni è ammesso l'uso di altoparlanti fissi e possono essere diramati sia il discorso dell'oratore sia inni, slogan, ecc..



Prefettura di Sassari

E' consentita anche la proiezione di filmati.

Per quanto riguarda i comizi, in particolare, come convenuto nelle intese inerenti le precedenti competizioni elettorali, si richiama quanto di seguito riportato:

1. I comizi non potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10.00 né terminare dopo le 23.00, e non oltre le ore 24.00 nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale.
2. Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti alle scuole durante le ore di attività didattica, nei pressi delle chiese durante lo svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura.
3. Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti. Le Amministrazioni comunali di Sassari e Porto Torres preannunciano che indicheranno con apposito provvedimento, reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzionale, le piazze e località ove potranno tenersi i comizi elettorali.
5. Le comunicazioni relative ai comizi non potranno essere effettuate con anticipi superiori alle 96 ore (4 gg.) antecedenti il comizio stesso, e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate con eccessivo preavviso, tale da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi, per difficoltà che possono, nelle more, verificarsi.
6. Le comunicazioni orali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze se non accompagnati da documento scritto, in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato con la "presa d'atto", con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione e con il timbro dell'ufficio; resta salva la possibilità per i Comuni di disciplinare con modalità ulteriori e concorrenti la ricezione delle prenotazioni, anche in via informatizzata, purché sia garantita la certezza della provenienza delle richieste nonché della data e dell'orario della ricezione delle stesse, così da stabilire le priorità nelle prenotazioni dei comizi.
7. Viene stabilito, in ogni caso, che il comizio prenotato o preavvisato nelle forme concordate potrà essere disdetto mediante restituzione della copia della "presa d'atto".
8. Allo scopo di consentire a ogni partito, gruppo o movimento politico, di tenere almeno un comizio elettorale nell'ultimo giorno consentito, la prenotazione del comizio stesso, ferma restando la durata di un'ora, potrà effettuarsi solo ad intervalli che vanno da un'ora piena ad altra successiva (es. dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e non dalle ore 10.15 alle ore 11.15).
9. Ogni partito, gruppo o movimento politico, non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza nella medesima ora, salvo richiesta da effettuarsi allo scadere del termine delle ore 12.00 del giorno antecedente il comizio, nell'ipotesi di mancanza di altre richieste concorrenti.
10. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale.
11. Per tutti i comizi che verranno indetti nei comuni della provincia dovrà essere data comunicazione, non oltre le ore 12.00 del giorno precedente, al Commissariato di P.S. o al



Prefettura di Sassari

Comando di Stazione dei Carabinieri, ove esistano, oppure, in mancanza di detti presidi di pubblica sicurezza, al Sindaco. In tale ultima ipotesi dovrà essere data contestuale comunicazione al Sindaco ed al Comando Carabinieri competenti per territorio per i servizi di istituto, al fine di evitare concomitanze.

12. L'affissione di manifesti potrà avere inizio alle ore 7.00 e dovrà terminare non oltre le ore 24.00.

Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti ed i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire **da sabato 18 febbraio** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il



Prefettura di Sassari

periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 3 marzo e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.**

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali, quotidiani o periodici, nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Le sopra esposte disposizioni compendiano la disciplina richiamata dalle circolari del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 31/2017, n.1/2018 e n. 5/2018 diramate ai Comuni, rispettivamente, con prefetture Prot. 837 del 3 gennaio 2018, Prot. n. 2016 dell'8 gennaio 2018 e Prot. n. 5678 del 17 gennaio 2018, integrate con indicazioni operative funzionali al miglior svolgimento della propaganda elettorale.

Il testo del presente verbale è consultabile sul sito di questa Prefettura – UTG:
www.prefettura.it/sassari.